



## COMUNE DI ODERZO

(Provincia di Treviso)

SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

---

### REGOLAMENTO COMUNALE

---

# DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N°92 del 26/10/1993**  
**ENTRATO IN VIGORE - il 11/02/1993**

**MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° 44 del 12/05/1995**  
**ENTRATO IN VIGORE - il 14/06/1995**

**MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° 45 del 03/06/1998**  
**ENTRATO IN VIGORE - il 13/07/1998**

**MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - N°98 del 02/12/1999**  
**ENTRATO IN VIGORE - il 26/01/2000**

**MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 7 DEL 26/03/2002**  
**ENTRATO IN VIGORE IL 18/04/2002**

**MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 14 DEL 30/06/2003**  
**ENTRATO IN VIGORE IL 01/07/2003**

**MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 21 DEL 05/05/2010**  
**ENTRATO IN VIGORE IL 28/05/2010**

## INDICE

<b>Capo I - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO</b> .....	4
Art. 1. ....	4
Art. 2. ....	4
Art. 3. ....	4
Art. 4. ....	4
Art. 5. ....	4
Art. 6. ....	5
Art. 7. ....	5
Art. 8. ....	5
Art. 9. ....	5
Art. 10. ....	5
<b>Capo II - TRASPORTO DEI CADAVERI</b> .....	6
Art. 11. ....	6
Art. 12. ....	6
Art. 13. ....	6
Art. 14. ....	6
Art. 15. ....	6
Art. 16. ....	7
Art. 17. ....	7
Art. 18. ....	7
Art. 19. ....	7
Art. 20. ....	7
Art. 21. ....	8
Art. 22. ....	8
Art. 23. ....	8
Art. 24. ....	8
Art. 25. ....	8
Art. 26. ....	9
<b>Capo III - INUMAZIONI</b> .....	9
Art. 27. ....	9
Art. 28. ....	9
Art. 29. ....	9
Art. 30. ....	10
Art. 31. ....	10
Art. 32. ....	10
Art. 33. ....	11
Art. 34. ....	11
Art. 35. (A b r o g a t o).....	11
<b>Capo IV - TUMULAZIONI (Sepulture private)</b> .....	11
Art. 36. ....	11
Art. 37. ....	11
Art. 38. ....	11
Art. 39. ....	12
Art. 40. ....	12
Art. 41. ....	12
Art. 41 bis .....	13
Art. 42. ....	13
Art. 42 bis .....	14
Art. 43. ....	15
Art. 43 bis .....	15
Art. 44. ....	15
Art. 45. ....	16
Art. 46. ....	16
Art. 47. ....	16
Art. 48. ....	16
Art. 49. ....	17
Art. 49 bis .....	17
<b>Capo V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b> .....	17
Art. 50. ....	17

Art. 50.bis .....	17
Art. 51.....	18
Art. 52.....	18
Art.53.....	18
Art. 54.....	19
Art. 55.....	19
Art. 56.....	19
Art. 57.....	20
<b>Capo VI - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE .....</b>	<b>21</b>
Art. 57 bis .....	21
Art. 58.....	21
Art. 59.....	21
Art. 60.....	21
Art. 61.....	21
Art. 62.....	22
Art. 63.....	22
Art. 63 bis .....	22
Art. 63 ter .....	23
Art. 64.....	24
Art. 65.....	24
Art. 66.....	24
<b>Capo VII -ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO .....</b>	<b>25</b>
Art. 67.....	25
Art. 68.....	25
Art. 69.....	25
Art. 70.....	25
Art. 71.....	26
<b>Capo VIII - NORME DI SERVIZIO .....</b>	<b>27</b>
Art. 72.....	27
Art. 73.....	27
Art. 74.....	27
Art. 75.....	27
Art. 76.....	28
Art. 77.....	28
Art. 78.....	28
Art. 79.....	29
Art. 80.....	29
<b>Capo IX - PULIZIA DEL CIMITERO.....</b>	<b>30</b>
Art. 81.....	30
Art. 82.....	30
Art. 83.....	30
Art. 84.....	30
Art. 85.....	30
Art. 86.....	31
Art. 87.....	31
Art. 88.....	31
Art. 89.....	31
Art. 90.....	31
<b>Capo X - CONTRAVVENZIONI.....</b>	<b>32</b>
Art. 91.....	32
<b>Capo XI - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>33</b>
Art. 92.....	33
Art. 93.....	33

## **Capo I - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

### **Art. 1.**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285, il cadavere può essere deposto nel feretro.

### **Art. 2.**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

### **Art. 3.**

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

### **Art. 4.**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comunali ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quanto lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm..

### **Art. 5.**

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Tra le due casse, al fondo, dev'essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. N° 285 del 10 settembre 1990 e che qui si intendono riportati.

#### **Art. 6.**

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato, consti la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato e dell'incaricato dei servizi di custodia.

#### **Art. 7.**

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile.

#### **Art. 8.**

1. È proibita l'esumazione straordinaria del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 9.**

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### **Art. 10.**

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## **Capo II - TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Art. 11.**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285.

### **Art. 12**

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere all'interno del Comune o in altro Comune deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. N° 285/1990.

### **Art. 13.**

1. L'autorizzazione alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale di stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto del cadavere, dei resti mortali o di ossa secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune di destinazione, se al di fuori dell'ambito regionale.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

### **Art. 14.**

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvenire eventuali manifestazioni di vita.

### **Art. 15.**

1. Qualora la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministro della Sanità.

#### **Art. 16.**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile Settore Igiene Pubblica o suo delegato, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 17.**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### **Art. 18.**

1. I cortei funebri non debbono far sosta lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### **Art. 19.**

1. Nel provvedimento di autorizzazione alla cremazione, l'Ufficiale di stato civile autorizza anche il trasporto del cadavere al forno crematorio, anche se situato in altro Comune, e il successivo trasporto delle ceneri nel Comune ove avverrà la tumulazione o la dispersione

#### **Art. 20.**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **Art. 21.**

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 22.**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, N° 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 N° 285.

#### **Art. 23.**

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato.

#### **Art. 24.**

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve anche in questa ipotesi e per quanto possibile percorrere la strada più corta.

#### **Art. 25.**

1. Alle norme che precedono sono soggette anche i trasporti entro il territorio comunale o da e per altri Comuni dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285.

#### **Art. 26.**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **Capo III - INUMAZIONI**

#### **Art. 27.**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto) scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e a livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 28.**

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. È consentita l'applicazione della fotografia del defunto.

#### **Art. 29.**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 30.**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di m. 0.50 da ogni lato.

### **Art. 31.**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **Art. 32.**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 33**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie , nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

### **Art. 34.**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento. È consentita la delimitazione della fossa con un cordolo in pietra bianca di altezza non superiore a cm. 15,00 e della larghezza massima di cm. 10,00.

### **Art. 35. (A b r o g a t o)**

## **Capo IV - TUMULAZIONI (Sepolture private)**

### **Art. 36.**

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
  - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
  - b) tombe o forni o loculi individuali;
  - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.
  - d) nicchie al grezzo.

### **Art. 37.**

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285.

### **Art. 38.**

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 36 sono fissate con deliberazioni della Giunta comunale.

### **Art. 39.**

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

### **Art. 40.**

1. Le tombe di famiglia interrate o monumentali possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
  - ◆ gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
  - ◆ i fratelli e le sorelle consanguinee e altri parenti fino al 4° grado;
  - ◆ il coniuge e gli affini fino al 3° grado.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne di lucro o speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 86 del D.P.R. N° 285 del 10 settembre 1990.

### **Art. 41.**

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

### **Art. 41 bis**

- 1 Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
  - a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
  - b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
  - c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi o ristrutturi la tomba di famiglia;
  - d) in loculi comunali in attesa che il Comune edifichi tombe interrato.
- 2 Nei casi di cui alle lettere c) e d) è dovuto per il noleggio un canone concessorio annuo pari alla tariffa vigente al momento della richiesta. Qualora dovessero trascorrere tre anni infruttuosamente, senza che il concessionario di area edifichi o ristrutturi la tomba di famiglia semprechè il ritardo non dipenda dall'Amministrazione Comunale e salvo proroghe per comprovati motivi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune richiederà la tariffa vigente al momento della stipula del contratto di concessione integrata dagli oneri di contratto di legge. Le somme pagate quale canone annuo di noleggio sono comunque considerate a fondo perduto.
- 3 Nel caso in cui non si addivenga alla stipula del contratto di concessione del loculo nei sei mesi successivi alla precitata scadenza dei tre anni, o nei dodici mesi successivi alla data della comunicazione con la quale il Comune informa l'interessato della disponibilità della tomba interrata, il Comune provvederà ad estumulare il feretro ed alla successiva inumazione. Le spese relative alla estumulazione saranno a carico del concessionario mentre quelle relative alla inumazione saranno a carico del Comune.
- 4 Le spese relative all'estumulazione, traslazione e tumulazione in tomba di famiglia sono a carico del concessionario.
- 5 Nella tumulazione provvisoria non è consentita l'assegnazione del loculo nelle ale nuove.
- 6 L'interessato può scegliere un loculo tra quelli disponibili nelle altre ale.
- 7 Qualora per qualsiasi motivo venga richiesta la traslazione di salme provenienti da tomba di famiglia, verrà consentita la tumulazione in loculi comunali solamente in 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> fila di qualsiasi ala.

### **Art. 42.**

- 1 Il loculo è concesso solo quando si è in presenza di una persona defunta. Una volta tumulata la salma, la concessione si intende definitiva fino alla durata del contratto.
- 2 L'estumulazione è permessa solo nei seguenti casi:
  - quando la salma viene trasportata fuori Comune;
  - quando passa in tomba o cappella privata;

- quando è destinata al ricongiungimento con il coniuge o con parente entro il I grado e venga collocata nello stesso loculo del parente, o in altro loculo ad esso adiacente. In questo secondo caso viene data continuità al contratto in essere.
- 3 Per le tumulazioni valgono le norme previste dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 N° 285.
  - 4 La tumulazione delle salme nei loculi, che vengono utilizzati per la prima volta, deve avvenire seguendo rigorosamente, in base alla data di morte, il seguente sistema: dal loculo della 5<sup>a</sup> fila (alto) scendendo verso il basso e da sinistra verso destra. Per la tumulazione delle salme nei loculi che si rendono disponibili in seguito alle estumulazioni il richiedente ha libertà di scelta tra i loculi disponibili.
  - 5 Prima della scadenza del contratto di concessione del loculo può essere avanzata richiesta di traslazione della salma in altro loculo, sempre di proprietà del Comune, sito nei vecchi blocchi posti a destra e sinistra della chiesetta del cimitero (ala 1<sup>a</sup> e ala 2<sup>a</sup>).
  - 6 Le richieste dovranno essere presentate dai famigliari del defunto entro il 1° grado di parentela aventi capacità di deambulazione notevolmente ridotte risultante in apposita certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale dell'Unità Locale Socio Sanitaria di appartenenza.
  - 7 La traslazione verrà consentita a condizione che il richiedente stipuli un nuovo contratto pagando il corrispettivo della concessione secondo le tariffe vigenti, beneficiando eventualmente del rimborso della somma proporzionale prevista dall'art. 43 bis e si assuma le spese relative all'operazione di estumulazione e traslazione della salma.

#### **Art. 42 bis**

1. Le nicchie e i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza del diritto di concessione individuale, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di prorogare una sola volta la concessione, per un periodo a scelta di 10, 20 o 30 anni, dietro corresponsione della rispettiva tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza. La stessa facoltà di proroga è data anche per le concessioni riguardanti i loculi ossario individuali.
- 5 Per le tombe di famiglia interrate il diritto di concessione ha la durata di anni 50 dalla data di determinazione del responsabile del servizio. Per le nicchie al grezzo di 8 o 12 loculi e per l'area cimiteriale il diritto di concessione ha la durata di 99 anni dalla data della determinazione del responsabile del servizio.
6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali. Ogni loculo potrà contenere una o più cassetine ossario.

### **Art. 43.**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

### **Art. 43 bis**

1. È consentita, previa deliberazione della G.C. la retrocessione al Comune della concessione di area o loculo cimiteriale o celletta ossario. Nel caso la retrocessione avvenga entro i dieci anni dalla data del rilascio della concessione il Comune rimborserà nel limite massimo dell'80% del costo pagato con esclusione delle spese accessorie, una somma proporzionale al periodo di tempo trascorso e cioè:
  - ◆ nel primo anno..... 80 %;
  - ◆ entro il secondo anno..... 72 %;
  - ◆ entro il terzo anno..... 64 %
  - ◆ entro il quarto anno..... 56 %
  - ◆ entro il quinto anno..... 48 %
  - ◆ entro il sesto anno..... 40 %
  - ◆ entro il settimo anno..... 32 %
  - ◆ entro l'ottavo anno..... 24 %
  - ◆ entro il nono anno..... 16 %
  - ◆ entro il decimo anno..... 8 %
2. I loculi e le cellette ossario che si rendono liberi ritornano nella piena disponibilità del Comune, il quale dopo aver provveduto alle opere di sistemazione li rimette in vendita alle tariffe vigenti all'atto della nuova concessione.
3. Quanto sopra riportato vale anche per le tombe di famiglia, le cappelle e le tombe interrato costruite dal Comune.

### **Art. 44.**

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia e monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS o suo delegato e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune alla scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato sentito il parere del Responsabile Settore Igiene Pubblica dell'ULSS o suo delegato.

#### **Art. 45.**

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

#### **Art. 46.**

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dal Sindaco.

#### **Art. 47.**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 dalla data della determinazione del responsabile del servizio salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alle tariffe in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **Art. 48.**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, N. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990

#### **Art. 49.**

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

#### **Art. 49 bis**

1. I lavori di costruzione di tombe interrato, edicole funerarie, completamento di nicchie al grezzo di 8 o 12 loculi devono essere ultimati entro 3 anni dalla data di concessione (determinazione del responsabile del servizio) dell'area o delle nicchie al grezzo. Trascorso detto periodo senza che il concessionario edifichi o completi i lavori, semprechè il ritardo non dipenda dall'Amministrazione Comunale e salvo proroghe per comprovati motivi, l'area concessa e quanto su di essa realizzato o le nicchie ritornano nella piena disponibilità del Comune. Il Comune procederà eventualmente a rimborsare quanto previsto dall'art. 43 bis.

### **Capo V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 50.**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

#### **Art. 50.bis**

- 1 Il servizio cimiteriale almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni in atto provvede:
  - a) a collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni nei siti interessati;
  - b) ad affiggere agli ingressi dei cimiteri, avvisi indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
  - c) ad effettuare la predetta affissione negli spazi preposti all'informazione, nonché a diffondere la notizia attraverso i circuiti informativi del Comune;
  - d) a far pubblicare il testo dell'avviso di scadenza su almeno due quotidiani (Il Gazzettino e Tribuna di Treviso);
2. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie si effettuano alle scadenze previste nel presente regolamento secondo il piano di lavoro predisposto dal servizio competente che viene posto a disposizione del pubblico;

3. I familiari interessati possono richiedere al servizio comunale competente l'invio di un avviso relativo al giorno in cui è fissata l'operazione, indicante contestualmente la destinazione dei resti. La richiesta può essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri, che ne esercita la rappresentanza.
4. Il responsabile del servizio cimiteriale, su richiesta motivata dagli aventi titolo, ha facoltà di autorizzare singolarmente l'operazione rispetto al piano dei lavori programmati;
5. Alle operazioni di esumazione ed estumulazione che si effettuano impedendo l'accesso dei visitatori, possono assistervi i familiari interessati;

#### **Art. 51.**

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### **Art. 52.**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi i cippi ecc. devono essere ritirati da custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 N. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### **Art.53.**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ed inumazioni e 30 per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni di altri vent'anni il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

#### **Art. 54.**

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 e 89 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 52 del presente Regolamento.

#### **Art. 55.**

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS o suo delegato e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o suo delegato e dall'incarico del servizio di custodia.

#### **Art. 56.**

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%, ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la casa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra con feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

**Art. 57.**

1. Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opere del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

## **Capo VI - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

### **Art. 57 bis**

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio polizia mortuaria su modello approvato dall'Ufficio medesimo.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui i cittadini residenti nel Comune hanno manifestato la propria volontà di essere cremati. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La dichiarazione di volontà alla cremazione può contenere, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. Il cittadino può consegnare all'Ufficio l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile, compilando il modello predisposto dall'Ufficio stesso. In detta evenienza, insieme all'atto di volontà il cittadino dovrà fornire all'Ufficio anche le istruzioni e le indicazioni necessarie per la pubblicazione dell'atto a norma dell'art. 620 del codice civile, i cui costi, in ogni caso, non potranno gravare sul Comune.

### **Art. 58.**

1. La cremazione di ciascun cadavere, resto mortale od ossa deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile secondo le procedure previste dalla Legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ufficiale di stato civile autorizza, nel rispetto delle volontà del defunto, la dispersione delle ceneri secondo le modalità previste dal successivo art. 63 bis.

### **Art. 59.**

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

### **Art. 60.**

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

### **Art. 61.**

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

### **Art. 62.**

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Responsabile Settore Igiene Pubblica o suo delegato nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

### **Art. 63.**

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, N° 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

### **Art. 63 bis**

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nell'apposita area cimiteriale allo scopo individuata all'interno del cimitero del capoluogo.
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed individuato dalla Giunta Comunale.
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compenso per l'assenso alla dispersione.
4. All'interno del territorio comunale la dispersione è consentita, oltre che nel cimitero, nei seguenti luoghi:
  - in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
  - nel fiume Monticano, nei tratti liberi da manufatti e natanti.
5. Al di fuori del cimitero, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione dell'intera urna contenente le ceneri, purché questa sia in materiale rapidamente biodegradabile.
7. E' vietata la dispersione in aria, nonché in edifici o altri luoghi chiusi.

8. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al personale addetto alla custodia dei cimiteri comunali.
9. In mancanza dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) della Legge 130/2001, provvede alla dispersione il custode del cimitero del capoluogo o suo sostituto.
10. Il Comune di Oderzo è competente per le ceneri già collocate nei cimiteri comunali che possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 18/2010.
11. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è consentita con le seguenti modalità:
  - interrimento delle ceneri,
  - interrimento dell'urna biodegradabile.
12. La dispersione delle ceneri effettuata all'interno del cimitero o comunque effettuata dal custode cimiteriale è a titolo oneroso secondo tariffe fissate con deliberazione della Giunta comunale.

#### **Art. 63 ter**

1. Il compito di concedere l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti in ambito privato è assegnato al Responsabile dell'Ufficio di polizia mortuaria o suo delegato.
2. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Gli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) devono essere riportati anche all'esterno del luogo di conservazione.
3. Il Comune può procedere a controlli periodici tramite la Polizia Locale.
4. Per l'affidamento dell'urna non viene corrisposta alcuna tariffa.
5. Per l'affidamento dell'urna è necessario osservare il seguente iter:
  - domanda da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria;
  - verifica della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, del parente prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi;
  - rilascio dell'autorizzazione all'affidamento;
  - consegna dell'urna e relativa verbalizzazione da parte del custode del cimitero;
6. In caso di decesso dell'affidatario o comunque per gravi e comprovati motivi sarà possibile:
  - chiedere l'affidamento dell'urna ad altro parente, con le modalità previste dal precedente comma 5,
  - riconsegnare l'urna al servizio cimiteriale del Comune per la sua tumulazione a titolo oneroso.

#### **Art. 64.**

1. Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile Settore Igiene Pubblica dell'ULSS o della ULSS interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 9 del D.P.R. 285/90. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al responsabile Settore Igiene Pubblica dell'ULSS o suo delegato competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, N° 1265.

#### **Art. 65.**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Responsabile Settore Igiene Pubblica dell'ULSS da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è seguito dal Responsabile Settore Igiene Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285.

#### **Art. 66.**

1. L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6, 69, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13/9/1964, N°185 in quanto applicabili.

## **Capo VII -ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

### **Art. 67.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285 il Sindaco può autorizzare per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori Comune.

### **Art. 68.**

1. Il cimitero si compone:
  - a) di fosse comuni;
  - b) di tombe famiglia;
  - c) di tombe o loculi individuali;
  - d) di tombe monumentali;
  - e) di ossari individuali per i resti mortali;
  - f) di ossario comune;
  - g) di tombe sotterranee (sopraelevate) su parco verde;
  - h) di ossari individuali per urne cinerarie.
2. I cimiteri del Comune sono:
  - del Capoluogo;
  - di Piavon;
  - di Rustignè;
  - di Camino;
  - di Faè.

### **Art. 69.**

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
  - a) un responsabile del servizio facente anche le funzioni di custode e necroforo;
  - b) gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

### **Art. 70.**

1. Il responsabile del servizio:
  - a) ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285;
  - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
  - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## **Art. 71.**

### 1. Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incarico del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, N° 285.
- b) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- m) assiste il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS o suo delegato e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

## **Capo VIII - NORME DI SERVIZIO**

### **Art. 72.**

1. Speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. È al servizio esclusivo del Comune; e quindi il tempo che a lui sopravanza dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.

### **Art. 73.**

1. Il custode del cimitero dipende amministrativamente dal Sindaco o in mancanza del Sindaco:
  - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
  - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

### **Art. 74.**

1. Il personale deve usare i locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

### **Art. 75.**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Dal pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### **Art. 76.**

1. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

#### **Art. 77.**

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. i vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche, lontano dalle fosse di inumazione.

#### **Art. 78.**

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che a loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

#### **Art. 79.**

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

#### **Art. 80.**

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

## **Capo IX - PULIZIA DEL CIMITERO**

### **Art. 81.**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

### **Art. 82.**

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

### **Art. 83.**

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi smaltita secondo le norme vigenti in materia di rifiuti. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode e depositate nell'ossario.

### **Art. 84.**

1. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

### **Art. 85.**

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc...
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode nel ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

**Art. 86.**

1. Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

**Art. 87.**

1. Qualunque asportazione di metalli o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

**Art. 88.**

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

**Art. 89.**

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

**Art. 90.**

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto salvo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## **Capo X - CONTRAVVENZIONI**

### **Art. 91.**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli art. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, N° 1265 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 N° 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, N° 689.

## **Capo XI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 92.**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nel T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, nella Legge 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e nella Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria” e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 93.**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.